

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

“Società Nazionale di Salvamento Sezione Nettuno-Anzio” ODV

L'anno 2025, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 9.30, in Nettuno, nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. 26 associati.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Fausto Onori, il quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 26 associati su 98 associati iscritti, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il sig. na Maria Onori

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di organizzazione di volontariato.

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

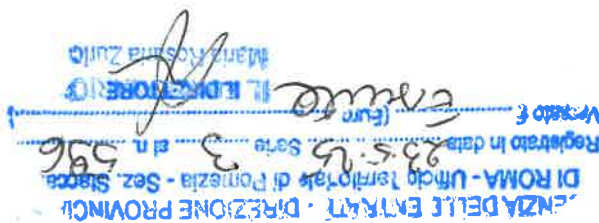
Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 21 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera A.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 11.05 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente



[Signature]

SEZIONE NETTUNO ANZIO



ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

SEZIONE NETTUNO-ANZIO

SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO

STATUTO

STATUTO DELLA SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO SEZIONE DI NETTUNO-ANZIO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. La "Società Nazionale di Salvamento Sezione di NETTUNO-ANZIO", già operante dal 15 DICEMBRE 2009, recepisce le Direttive del D. Lgs. 117/2017, nonché del Codice Civile e della normativa in materia, assumendo la forma giuridica di "Associazione di Volontariato"; essa mantiene la sua anzianità, la sua natura ed i suoi scopi, così come definiti all'art. 2, l'azione e le iniziative della stessa si realizzeranno nell'ambito del territorio di competenza, individuato in **Nettuno-Anzio**, Provincia di Roma.

2. In conseguenza dell'eventuale futura iscrizione nel Registro Regionale del Terzo Settore, sezione Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione, avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Nettuno; il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune o altri Comuni, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. Ai fini della puntuale applicazione del presente Statuto, potrà essere formulato a parte un apposito Regolamento di esecuzione.

5. Allo scopo di realizzare al meglio ogni forma di collaborazione/convenzione con la Società Nazionale di Salvamento (C.F. 80016720106), Ente di riferimento che svolge analoghi compiti sul territorio nazionale, l'Associazione ne riconosce in toto lo Statuto ed il Regolamento, con particolare riferimento ai fini istituzionali, alla cui realizzazione intende contribuire al massimo delle proprie possibilità.

ART. 2 – Finalità e attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

Art.5) c. 1 - lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;
Art.5) c.1 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28/03/2003, n.53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Art.5) c.1 - lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
Art.5) c.1 - lett. y) protezione civile ai sensi della Legge 24 Febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni.

Art.5) c.1 - lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare:

- con riferimento all'attività di cui al c. 1, lett. d) e nell'ambito delle "attività culturali

di interesse sociale con finalità educativa", l'Associazione opererà in base al disposto del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti n.206 del 29.07.2016 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito della formazione extrascolastica della persona;

- con riferimento all'attività di cui al c. 1 lett. h), l'Associazione opera ed opererà in particolare nel settore "prevenzione annessamenti" e attività educativa e propedeutica nei confronti di persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive, al fine di promuovere e favorire la consapevolezza, la sicurezza balneare e la pratica dell'auto-salvamento.

L'Associazione persegue le finalità sopraindicate attraverso:

- l'organizzazione di corsi atti a formare soggetti che siano in grado di gestire in modo qualificato e consapevole ogni intervento utile alla realizzazione dei fini sociali;
- la concessione di riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opere di salvataggio;
- la sensibilizzazione dei giovani sull'importanza sociale delle finalità associative e il sostegno delle iniziative di ogni genere e specie, tese allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa;
- la promozione diretta od indiretta della cultura della prevenzione e della salvataggio e della promozione delle competenze strutturali operative sanitarie;
- intervenire, a richiesta di Autorità ed Enti Pubblici, con propri uomini e mezzi, in operazioni di Protezione Civile;
- lo svolgimento di ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali, legate alle acque.
- svolgere attività di progettazione, realizzazione degli spazi marini arredo costiera e infrastrutture. In particolare: recupero di ambienti naturalistici e/o paesaggisticamente compromessi, riqualificazione ambientale dell'ambiente costiero, lacustre e dei corsi di acqua interne;
- organizzare, a livello territoriale, conferenze, incontri, dibattiti, seminari, mostre, laboratori; istituire gruppi di studio e di ricerca;
- collaborare, anche stipulando apposite e specifiche convenzioni, con enti pubblici e privati;
- richiedere e/o gestire concessioni demaniali per la realizzazione di Centri di Formazione permanente per la sicurezza in ambiente acquatico;
- richiedere e/o gestire concessioni demaniali per realizzare pontili d'ormeggi sia fissi che galleggianti e strutture di base nautica ai fini dell'ormeggio di natanti e imbarcazioni dell'Associazione e dei propri soci;
- compiere qualsiasi operazione immobiliare, finanziaria, assicurativa, editoriale; assumere e licenziare personale, acquistare beni e servizi, opere e prestazioni; finanziare iniziative ed in genere effettuare ogni tipo di operazione connessa con gli scopi istituzionali.

ART. 3 - Attività diverse

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri ed i limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzati di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori,



L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare al proprio impegno gratuito.
 - buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie
 - partecipare, di concerto con gli Organi sociali, alla vita associativa e contribuire all'amministrazione;
 - esaminare i libri sociali, facendone prevenzione preventiva scritta all'Organo di recedere dall'appartenenza all'Organizzazione;
 - prestare su incarico degli organi sociali e secondo il loro disposto;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione, anche attraverso mezzi telematici;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - ed in regola con la quota sociale;
 - partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché regolarmente iscritti
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

4. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di enti);
 - esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora siano stati adottati, da parte dell'associato, comportamenti contrari alle norme contenute nel presente Statuto e/o posti in essere comportamenti o attività lesivi dell'immagine dell'Organizzazione o siano stati procurati, in conseguenza di tali comportamenti o attività o comunque intenzionalmente, danni morali o materiali alla stessa. L'esclusione è deliberata a maggioranza, con efficacia immediata; avverso tale decisione l'associato può appellarsi all'Assemblea (vedi art.9).
3. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa istanza, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che nel merito si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto e avanzano richiesta di adesione. Gli aspiranti associati presentano istanza direttamente al Consiglio Direttivo. L'iscrizione decorrerà dalla data di accoglimento della domanda. È consentita l'iscrizione a tutti i cittadini dell'Unione Europea e, se cittadini extracomunitari, a coloro che siano titolari di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità Competenti con l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa sul territorio italiano.
1. L'associazione è a carattere aperto.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente eletto dagli associati tra i suoi membri. Essa delibera in base alle maggioranze previste dal Codice Civile, artt. 2368/2369.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del Rendiconto sociale e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione è effettuata a mezzo lettera, fax o e-mail o con qualsiasi mezzo che consenta la prova della ricezione, con indicazione della sede di svolgimento e delle date e degli orari di prima e seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. Ai sensi dell'art. 24 c.4 del D. Lgs. 117/2017 è consentito il voto anche per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che risultano regolarmente iscritti e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendogli delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

ART. 9 - Assemblee

stesso. Tutti gli organi possono essere eletti per acclamazione.

eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio cessano d'ufficio scadere del quadriennio elettivo, hanno la durata di quattro anni e possono essere rinnovate per periodi di pari durata; le documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le cariche sociali sono non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile).

Ai componenti degli Organi sociali (ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017).

- L'Organo di Revisione (Collegio dei Revisori dei Conti) nominato solo al verificarsi D. Lgs. 117/2017)
- L'Organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del
- Il Segretario
- Il Vicepresidente
- Il Presidente

- Il Consiglio Direttivo, formato da almeno tre membri elettivi, fra cui il Presidente.

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

in modo non occasionale.

L'Organizzazione è tenuta a iscriverne in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'Organizzazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro subordinato o di cui il volontario è associato o La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o di cui al D. Lgs. 117/2017.

dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i corrispondenti limiti e condizioni di per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il relativo Verbale, che, debitamente sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario verbalizzante, viene conservato presso la sede dell'Organizzazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del Patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'associazione, con il voto favorevole di almeno il 51% degli associati aventi diritto. Essa delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del Patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca gli Organi sociali;
- nomina e revoca, solo se previsto, il/i soggetto/i incaricato/i dell'Organo di Controllo e Revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera per l'approvazione dell'eventuale Regolamento sociale;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il conferimento di benemerenze o la nomina di un Presidente Onorario;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accettare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre membri, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

I membri del Consiglio Direttivo, durano in carica quattro anni.

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, indicativamente almeno due volte all'anno e ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- amministra l'organizzazione;
- predispone il Bilancio d'esercizio e, se previsto, il Bilancio sociale, il sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- redige l'eventuale Regolamento, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;
- assume ogni altra decisione necessaria all'Associazione ed al suo funzionamento, salvo quelle che, per Legge o per Statuto, siano riservate all'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si dia prova che i terzi ne siano a conoscenza.

ART. 11 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente dell'Organizzazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto in seno dal Consiglio Direttivo. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può destituire dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla scorta delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

In caso di riduzione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, le cariche saranno supplite designando il primo dei non eletti, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile



1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

L'Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, si dota di uno o più conti correnti, intestati alla stessa.

ART. 14 - Risorse

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo.

ART. 13 - Organo di Revisione Legale dei Conti

- L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
2. L'Organo di controllo, se presente:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvederà all'elezione di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo, cui si applicano le disposizioni dell'art. 239 del C.C., può essere anche monocratico (come da art. 30 c.2 del D. Lgs. 117/17) ed è comunque formato da soggetto/i scelto/i fra quelli indicati all'art. 2397 c. 2 del C.C.
 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, in caso questi sia temporaneamente impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile; esse decadono alla scadenza del quadriennio in corso. In caso di definitiva vacanza della carica di Presidente saranno indette nuove elezioni di tutti gli Organi sociali.

all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Soltanto al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 Libro Associati, Libro dei Volontari, Libro Adunanze e deliberazioni Assemblee, del Consiglio Direttivo, e di eventuali organi sociali, nonché - se previsti - degli organi di controllo e revisione.

ART. 18 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli organi di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 (registri pubblici di settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto, ed opera nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento come da previsione di cui al punto 4. dell'art. 1.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti.
2. In caso di controversie giudiziarie è competente il Tribunale per la Circonscrizione Territoriale di Velletri.

